



Valore dei titoli di studio universitari rilasciati da istituti privati in Svizzera

Comunicazione informativa

1. In Svizzera la formazione è prevalentemente d'iniziativa pubblica, con però una rilevante presenza di scuole private. Parte di esse, destinate anzitutto a una clientela svizzera, sono integrate nel sistema pubblico al punto da beneficiare anche di finanziamenti pubblici. Altre invece sono aperte specialmente alla clientela internazionale, senza riferimento al sistema pubblico svizzero di formazione. Fra questi estremi vi sono situazioni intermedie, perfino curricula di situazione diversa offerti dalla medesima scuola.

2. Di principio in Svizzera non è richiesta preventiva autorizzazione per offrire formazione nel settore universitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio. Autorità federali o cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano in taluni casi sulle scuole private e in altri ancora concedono il diritto di rilasciare dei titoli e di offrire delle formazioni. Ciò avviene tuttavia in modo non generalizzato. Questa puntuale vigilanza pubblica si traduce nell'obbligo per i privati di sottostare ad essa, segnatamente a controlli della qualità, se vogliono fare uso di determinate denominazioni protette e come tali riconosciute. Denominazioni non protette sono tuttavia ampiamente diffuse.

3. La mancanza d'inserimento o di compatibilità con il sistema pubblico, o di vigilanza da parte delle autorità pubbliche, indica una diversa ma non per questo minore qualità. In totale autonomia rispetto al settore pubblico operano in Svizzera scuole private prestigiose. Non tutte quelle operanti lo sono. La tradizione svizzera vuole che, all'infuori dei casi specialmente regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l'utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenze internazionali, sono introdotte viepiù in Svizzera procedure di accreditamento non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L'accREDITAMENTO secondo la legge federale del 30 settembre 2011 sul promovimento e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20) attesta un controllo esterno della qualità e può implicare riconoscimenti, non però finanziamenti, da parte dei poteri pubblici.

4. Il sistema di accreditamento della formazione universitaria (terziario A secondo la classificazione internazionale) è regolato come segue in Svizzera:

- La LPSU, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede che le denominazioni "università", "scuola universitaria professionale" o "alta scuola pedagogica" o le denominazioni composte o derivate come in particolare "istituto universitario" o "istituto universitario professionale", sono permesse alle sole istituzioni pubbliche o private accreditate dal Consiglio svizzero di accreditamento. Questo vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. Resterà tuttavia libero come finora senza accreditamento l'uso di denominazioni non protette (p.e. "accademia", "scuola", "istituto", ecc.). In questi casi le istituzioni non sono sottoposte alle disposizioni della LPSU; la competenza appartiene ai cantoni di elaborare eventualmente delle apposite normative e formulare per questi casi delle regole e procedure specifiche di riconoscimento.

I titoli delle università, dei Politecnici federali, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili.

- La Confederazione (proprietaria dei Politecnici federali) e i Cantoni (proprietari delle Università pubbliche, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche) coordinano

invece di comune accordo, tramite la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), la formazione universitaria accademica pubblica. Ai Cantoni è lasciata ampia autonomia per quanto concerne le università private attive sul loro territorio che non rientrano nel campo di applicazione della LPSU. A seconda del cantone dove ha sede l'istituzione si applicano disposizioni legali differenti (leggi cantionali).

5. Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera:

- ai fini dell'ammissione all'esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura, ecc.), sono le leggi federali o cantionali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la legislazione federale. Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all'esercizio di professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private (p.e. teologia).
- Per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro "riconoscere" o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l'accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti.
- Ai fini del proseguimento degli studi, è l'università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l'equivalenza dei titoli esteri ove non esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università si basano sul parere dello Swiss ENIC, che agisce su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

6. Istituzioni private d'insegnamento con sede in Svizzera, che non sono regolate dalla LPSU, possono rilasciare titoli di studio. Tuttavia tali titoli:

- non danno di regola alcun diritto d'accesso immediato ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero;
- non sono di regola riconosciuti ai fini dell'esercizio in Svizzera di professioni regolamentate;
- ai fini dell'esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.

Il valore di questi titoli non è in genere protetto da accordi internazionali; spetta in ogni caso alle autorità estere riconoscerlo all'estero.

Il fatto per una scuola privata di esercitare legittimamente in Svizzera in base al principio della libertà economica, o di essere autorizzata a portare una denominazione non soggetta ad accreditamento, non implica, da parte delle autorità svizzere, riconoscimento alcuno dell'insegnamento impartito, né di esami superati né di titoli rilasciati.

7. L'uso di designazioni professionali e di titoli non è regolato in maniera generale. La Confederazione ha adottato delle disposizioni allo scopo di proteggere determinati diplomi federali nell'ambito della formazione professionale e della formazione universitaria (ma limitatamente ai Politecnici federali). L'uso privato di titoli (al di fuori dei rapporti professionali) non è invece disciplinato dalla legislazione federale.